

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

112^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1993

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente GRANELLI,
del presidente SPADOLINI,
del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» (499) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri, dei deputati Fini ed altri, del deputato Pappalardo, dei deputati Battistuzzi ed altri, dei deputati Castagnetti Pierluigi ed altri, dei deputati Galasso Alfredo ed altri, del deputato Tassi, dei deputati Paissan ed altri, dei deputati Binetti ed altri, dei deputati Bossi ed altri, dei deputati Mastrantuono ed altri);

«Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari» (119),

d'iniziativa del senatore Tossi Brutti e di altri senatori;

«Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione» (177), d'iniziativa del senatore Guzzetti e di altri senatori;

«Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione» (355), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Revisione dell'articolo 68 della Costituzione» (419), d'iniziativa del senatore Maisano Grassi e di altri senatori;

«Abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione» (710), d'iniziativa del senatore Pontone e di altri senatori

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento)

112ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 FEBBRAIO 1993

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione del disegno di legge n. 499:

PRESIDENTE	Pag. 4 e passim
MARCHETTI (Rifond. Com.)	5
FILETTI (MSI-DN)	8
* DIONISI (Rifond. Com.)	11
CHIARANTE (PDS)	14
* SALVATO (Rifond. Com.)	17
* BARGI (DC)	20
LOPEZ (Rifond. Com.)	24
CANNARIATO (Verdi-La Rete)	26
BORATTO (PDS)	30
* RASTRELLI (MSI-DN)	35
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	42
COVI (Repubb.)	45
SPERONI (Lega Nord)	49
* CASTIGLIONE (PSI)	51

Annuncio di presentazione 56

Ripresa della discussione:

PRESIDENTE	57 e passim
COMPAGNA (Liber.)	57, 143
PELLEGRINO (PDS)	60
* ACQUARONE (DC)	66
* RASTRELLI (MSI-DN)	71 e passim
RUFFINO (DC), relatore	72 e passim
* DE CINQUE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	77
FLORINO (MSI-DN)	82
SPERONI (Lega Nord)	83 e passim
D'ALESSANDRO PRISCO (PDS)	84, 121
MARCHETTI (Rifond. Com.)	86, 97
COVI (Repubb.)	86 e passim
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	89 e passim
BISCARDI (Misto)	90
PONTONE (MSI-DN)	90
* ANDREOTTI (DC)	93
MOLINARI (Verdi-La Rete)	94, 114
PEDRAZZI CIPOLLA (PDS)	96
* TOSSI BRUTTI (PDS)	99 e passim
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	99
CROCETTA (Rifond. Com.)	100
TEDESCO TATÒ (PDS)	112
* CASTIGLIONE (PSI)	113, 140
* MASIELLO (PDS)	124
* SALVI (PDS)	136, 138
COLOMBO (DC)	140
* FILETTI (MSI-DN)	140

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 100 e passim

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	142 e passim
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	141
PONTONE (MSI-DN)	142
SPERONI (Lega Nord)	143
* COSSUTTA (Rifond. Com.)	143
* SALVI (PDS)	144
MACCANICO (Repubb.)	144
GAVA (DC)	145

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

MOLINARI (Verdi-La Rete)	Pag. 146
PONTONE (MSI-DN)	148
* CALVI (PSI)	150
MAZZOLA (DC)	151
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	154
* CASTIGLIONE (PSI)	157
BISCARDI (Misto)	160
FERRARA Vito (Verdi-La Rete)	160
SALVI (PDS)	161
SPERONI (Lega Nord)	163
MACCANICO (Repubb.)	164
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	165

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1993 167**ALLEGATO**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLA DESTINAZIONE DEI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE DEL BELICE

Ufficio di presidenza 168

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	168
Annuncio di presentazione	168
Apposizione di nuove firme	169
Cancellazione dall'ordine del giorno	169
Assegnazione	169
Presentazione di relazioni	170
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	170

GOVERNO

Trasmissione di documenti 171

ENTI PUBBLICI

Trasmissione di documenti 171

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni	172
Annuncio	172, 175, 180
Interrogazioni da svolgere in Commissione	219
Ritiro di interrogazioni	219

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

nella qualità di Presidente del Senato, e l'onorevole Napolitano in qualità di Presidente della Camera, siete stati ricevuti dal Capo dello Stato, che è autorità terza e neutra, proprio per una consultazione di studio sull'operatività delle due Assemblee parlamentari. Mi sembra che anche questa, pur apprezzando lo spirito nel quale si è svolta l'iniziativa del Capo dello Stato, si configuri come una sorta di «forzatura» rispetto alle regole costituzionali.

Nell'ordine del giorno chiedevamo che, mentre si sviluppa il processo di riforma della normativa di una legge di rango costituzionale, fosse consentito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e all'Assemblea del Senato di vincolare in partenza le proprie decisioni approvando una rapida pronuncia favorevole alle richieste di autorizzazione a procedere, soprattutto quando i reati hanno natura patrimoniale ed incidono sulle attività politiche dei partiti. Abbiamo chiesto all'Assemblea nella sua sovranità di autovincolare la decisione, che è proprio un aspetto specifico della sovranità, a questa prassi per dare in tal modo un segnale forte e immediato all'opinione pubblica e anche ad altri organi dello Stato che hanno bisogno di questa chiarificazione.

Se la Presidenza ritiene che questo ordine del giorno sia inammissibile non ci resta che ritirarlo per evitare una pronuncia contraria. Resta però l'invito alla Presidenza, proprio sull'esempio di quanto fatto dal Capo dello Stato, a ritenere gli argomenti enunciati in questo ordine del giorno come una raccomandazione affinché il Senato sia anche in questa materia, in attesa della riforma definitiva della norma costituzionale, all'altezza dei tempi e responsabile delle sue azioni. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, un elemento ha caratterizzato tutti gli interventi, cioè la centralità della questione morale, sia in riferimento ai fatti di cui sono piene le cronache, sia anche in rapporto al discorso tenuto dal Presidente del Consiglio la scorsa settimana in quest'Aula.

Un altro elemento ha contraddistinto gli interventi dei colleghi nella seduta di oggi, cioè l'affermazione dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Nessun problema è stato posto - a mio avviso correttamente - per quanto riguarda il primo capoverso dell'articolo 68 della Carta costituzionale.

Divergenze sostanziali sono riemerse invece nell'esame del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 68, di cui alcuni Gruppi chiedono l'espressa abrogazione, puntando soprattutto le loro considerazioni sul fatto che si tratterebbe di un privilegio antico non più sostenibile e che di tale privilegio si sarebbe fatto in passato un uso distorto, collegando a ciò l'insabbiamento che talora ha contraddistinto l'attività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari della Camera e del Senato.

Credo che dobbiamo superare il concetto secondo cui l'immunità parlamentare sia un privilegio antico e non più tollerabile. Onorevoli colleghi, non di privilegio si tratta ma di una garanzia a tutela della libertà fondamentale del parlamentare. A mio avviso, occorre quindi evitare che, sulla spinta di posizioni emotive anche giustificate, si possa in qualche misura cadere in un attentato alle funzioni e alle libertà parlamentari, in un equilibrio di poteri che è stato invocato da più parti, e mi piace sottolineare, sotto questo aspetto, anche l'intervento del senatore Libertini, almeno nella sua parte iniziale.

Ma perchè non ricordare, onorevoli colleghi, che vi sono garanzie di livello costituzionale e di livello ordinamentale che riguardano non solo i parlamentari ma categorie diverse? Perchè non dire che, in base alla legge costituzionale del 1948 e poi a quella del 1953, vi sono garanzie di immunità nei confronti dei giudici della Corte costituzionale? Ma non vi è forse una garanzia importante a favore dei magistrati, prevista dalla nostra Carta costituzionale, per dare agli stessi la piena autonomia e indipendenza di giudizio, criterio previsto dalla nostra Carta allorchè afferma il principio dell'inaffidabilità dei magistrati? Per tornare al nostro ordinamento, perchè non ricordare, onorevoli colleghi - consentitelo a me che ho l'onore di fare l'avvocato - che vi sono delle norme specifiche che impediscono le intercettazioni telefoniche e il sequestro di corrispondenza tra l'avvocato e il proprio cliente e ogni interferenza al fine di garantire l'invulnerabilità della difesa? Sono norme che credo nessuno voglia onestamente mettere in dubbio. Perchè non parlare del segreto professionale della categoria dei medici e di altre categorie che operano nel settore sanitario come principio ordinamentale che nessuno pensa in qualche modo di scalfire o di eliminare dal nostro ordinamento e dalla nostra Carta costituzionale? Ho voluto fare con semplicità queste affermazioni per dare anche a voi una possibilità di riflessione, al di là di quelle pressioni anche legittime che ci arrivano qualche volta, a seguito dei processi che si instaurano.

Sarebbe quindi a mio avviso un errore imperdonabile abbandonare un principio consolidato nella storia dei paesi liberi e presente in ogni libera democrazia a tutela della libertà dei parlamentari. Certo, è un principio antico, qualcuno lo ha ricordato. Bisogna risalire al 1200, via via fino a Montesquieu.

Non voglio fare un *excursus* storico ma consentitemi almeno questo riferimento. L'istituto dell'immunità parlamentare assunse gli attuali connotati soprattutto per opera di Robespierre, il quale suggerì l'adozione della formulazione tuttora vigente secondo la quale un parlamentare può essere soggetto a giudizio penale soltanto se l'Assemblea di cui fa parte abbia concesso l'autorizzazione a procedere. Debbo dire, per amor di verità, che quando poi Robespierre divenne dittatore eliminò tale principio e condannò a morte senza alcun processo i parlamentari dell'opposizione moderata; ma, dopo gli anni del terrore, il principio venne affermato nella Costituzione francese in 14 articoli, con un'argomentazione estremamente articolata, anche frutto della situazione che lo stesso Robespierre aveva creato.

Certo è vero quanto alcuni colleghi hanno sostenuto, cioè che vi sono stati in passato errori e abusi e che vi è stato un uso distorto dell'istituto, ma da questa constatazione vera e obiettiva al fatto di

dover cancellare ed abrogare il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione credo che la distanza sia siderale, infinita: questo fatto diventa, a mio avviso, strumentale. Intanto rapportiamoci alla nostra legislatura, al lavoro intenso, oneroso, intelligente svolto dalla Giunta per le immunità parlamentari sotto la presidenza del senatore Pellegrino, attraverso una grande obiettività di giudizi e, direi, la costante concessione di autorizzazioni a procedere, mentre in passato - dobbiamo anche riconoscerlo - la loro reiezione costituiva quasi una costante. Oggi, nei fatti, con l'attuale formula dell'articolo 68 della Costituzione, vi è stato un chiaro segnale di svolta, molto importante. Numerose sono state le autorizzazioni a procedere concesse anche a seguito di espressa richiesta dei colleghi interessati, anche se, onorevoli colleghi, questo non è un diritto disponibile del singolo. Non per niente non vale la richiesta di autorizzazione a procedere che il singolo può fare: è un diritto indisponibile per il singolo perchè è riservato all'autorità dell'Assemblea, di quest'organo collegiale che deve decidere sulla base o in difformità delle proposte.

Allora, occorre a mio avviso apportare allo strumento giuridico alcuni necessari correttivi e credo che la Commissione abbia operato con saggezza, con equilibrio, con senso di responsabilità. Infatti, ha inciso su due elementi caratteristici: non è più possibile l'insabbiamento dei processi. Allorchè l'istanza di autorizzazione a procedere perviene alla Camera alla quale il parlamentare appartiene, si sancisce nella Costituzione un termine di novanta giorni (che è considerato espressamente un termine perentorio) perchè l'Assemblea decida e, se tace, perchè valga la regola del silenzio-assenso. Quindi, nei novanta giorni si deve decidere e, se non lo si fa, è chiaro che l'autorizzazione si intende concessa: si evita in tal modo l'insabbiamento che aveva costituito una caratteristica distortante dell'istituto dell'immunità parlamentare.

Ma vi è un altro grosso segnale di svolta. Per le indagini preliminari, nel frattempo, è intervenuto il nuovo codice di rito, che ha modificato profondamente le procedure. Prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero svolge le indagini preliminari e sotto questo profilo il parlamentare è parificato al cittadino. Certo, il codice di procedura penale prevede alcune ipotesi che potranno anche essere modificate, ma comunque, prima che si eserciti l'azione penale, l'espletamento delle indagini preliminari pone il parlamentare sullo stesso livello di qualsiasi cittadino. Onorevoli colleghi, questa è anche una sorta di autotutela, perchè dà la possibilità al parlamentare di svolgere le opportune azioni a difesa della sua posizione, senza eccessive strumentalizzazioni. Solo all'esito delle indagini preliminari, allorchè il pubblico ministero intenda esercitare l'azione penale e voglia chiedere il rinvio a giudizio del parlamentare, nasce la comunicazione alla Camera di appartenenza.

Si sono in tal modo voluti eliminare due elementi del testo approvato dalla Camera dei deputati, che ha avuto elogi certamente superiori - mi consenta, presidente Maccanico - al contenuto dello stesso. La Camera dei deputati ha licenziato il terzo capoverso dell'articolo 68, stabilendo una deliberazione motivata a maggioranza assoluta dei componenti; credo - senza ipocrisia - che sarebbe stato

meglio che la Camera dei deputati avesse abrogato questa norma e che non avesse previsto due condizioni che sono assolutamente non solo di difficile verifica ma, attraverso la deliberazione motivata, del tutto incongruenti e inopportune.

Senatore Pellegrino, lei ha citato la recente ordinanza della Corte costituzionale; è proprio da questa ordinanza che dobbiamo ricavare la necessità di eliminare la «deliberazione motivata» anche perchè, come lei sa bene, quando la Giunta delibera la concessione dell'autorizzazione a procedere, non ne conosce ancora l'esito: la richiesta può essere accolta, come del resto è accaduto molte volte; vi sono stati casi, però, in cui la Giunta ha negato l'autorizzazione a procedere mentre l'Aula ha deciso altrimenti. Qual è la delibera motivata che sta alla base di questo provvedimento? Vogliamo dare anche al parlamentare la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale? Un parlamentare potrebbe infatti sollevare un conflitto di attribuzioni nel caso in cui, di fronte ad una delibera della Giunta delle elezioni che si è espressa a maggioranza o addirittura all'unanimità contro la concessione di autorizzazione a procedere, si trovasse di fronte ad un diverso avviso dell'Assemblea favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

Perchè di fronte ad una decisione che è rimessa alla libertà, all'autonomia e alla coscienza di ogni singolo parlamentare si vuole parlare di una deliberazione «motivata» che ha carattere «preventivo» e il cui esito non si conosce perchè è rimesso evidentemente al giudizio, alla valutazione e alla piena autonomia di ogni singolo senatore?

Mi pare che sia stato quindi corretto eliminare questo punto. Ho cercato negli atti della Camera qualche motivo a conforto dell'ipotesi di deliberazione motivata; devo confessare che non ho trovato alcuna ragione che mi confortasse in questo senso e credo che gli argomenti che mi sono permesso di esporre militino a favore della necessità e dell'opportunità di cancellare questa norma.

Per quanto riguarda, onorevoli colleghi, la maggioranza assoluta dei componenti, si tratta a mio avviso - perdonatemi la franchezza - di una vera e propria ipocrisia. Intanto, è inopportuno in una Carta costituzionale parlare di maggioranza qualificata, ma, a prescindere da ciò, questo significa mettere ognuno di noi in una posizione estremamente difficile se non impossibile: si vorrebbe che la maggioranza assoluta dei componenti decidesse la riezione, perchè diversamente il silenzio comporterebbe automaticamente il rinvio a giudizio del parlamentare. Questa non mi sembra una garanzia per la funzionalità e l'efficienza del Parlamento perchè non vi è dubbio che ogni processo - lo diceva Carnelutti - è già di per sè una pena, perchè turba l'animo, la coscienza, l'indipendenza e l'autonomia di ogni singolo parlamentare; anche di ciò dobbiamo tener conto.

Vi può essere e vi è certamente in qualche iniziativa giudiziaria il cosiddetto *fumus persecutionis*. Senatore Pellegrino, nella X legislatura facevo parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; all'inizio della nostra attività, il 16 giugno 1988, sotto la presidenza del senatore Macis (che desidero anche in quest'occasione ricordare nuovamente per il grande senso di responsabilità e per l'obiettività con cui ha guidato, come lei sta facendo, senatore Pellegrino, i lavori della

Giunta) approvammo la relazione del senatore Macis riaffermando il principio del *fumus persecutionis* come filtro fondamentale attraverso il quale condurre l'esame delle autorizzazioni a procedere.

Cos'è il *fumus persecutionis*? Con la suddetta espressione si intende persecutoria l'azione penale «che per il tempo e le modalità del suo esercizio, ovvero per la sua manifesta infondatezza» e vi è stata recentemente una decisione che ha rilevato che il *fumus persecutionis* per manifesta infondatezza «nei confronti del singolo parlamentare costituisce un *vulnus* per l'istituzione parlamentare».

E la relazione del senatore Macis, che venne approvata all'unanimità dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, fa tre ipotesi: si può parlare di *fumus persecutionis* di primo grado o doloso da parte del magistrato nei confronti del parlamentare; c'è poi un *fumus persecutionis* di secondo grado o soggettivo quando deriva dalle modalità e dal tempo dell'esercizio dell'azione penale (quante azioni penali sono state avviate dopo che un cittadino era diventato parlamentare, mentre erano rimaste anni giacenti nei cassetti!); vi è poi un *fumus persecutionis* di terzo grado o oggettivo, che emerge dalla manifesta infondatezza dell'azione.

Non dobbiamo inoltre dimenticare, onorevoli colleghi, che oggi, per varie ragioni, l'istituto garantistico dell'informazione di garanzia, con il quale credevamo di aver trovato la soluzione, la quadratura del cerchio, l'applicazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza, si è trasformato in definitiva nella tesi opposta: l'informazione di garanzia è un'affermazione di condanna, di responsabilità del soggetto interessato e diventa - è vero - una sorta di criminalizzazione del cittadino, di tutti i cittadini e non soltanto dei parlamentari, ma certamente di questi ultimi in misura maggiore. Scompare la presunzione di innocenza e vi è quella di colpevolezza.

Per questo mi associo al coro di alcuni colleghi che hanno sostenuto la necessità di processi rapidi: non basta l'informazione di garanzia, occorre che i giudici decidano con urgenza per far veramente luce e per dare giustizia su alcuni episodi certamente inquietanti che hanno turbato la nostra vita sociale.

Come ho già detto in precedenza, l'istituto non è disponibile, non è soggetto al volere del singolo parlamentare ma a una decisione collegiale, rimessa quindi alla valutazione dell'Assemblea, dei componenti della Camera e del Senato. Certo, vi è nel nostro paese un profondo malessere, del quale sarebbe improprio non tener conto. Ma noi abbiamo dato con il provvedimento in esame due risposte a mio avviso positive: no agli insabbiamenti dei processi, sì alle indagini preliminari che pongano il parlamentare nella stessa condizione di qualsiasi cittadino. Le numerose autorizzazioni a procedere richieste in questo periodo sono la prova da un lato di fenomeni che certamente vanno sradicati dal costume del nostro paese; ma sono anche la testimonianza (perchè non dirlo? Non l'ha detto nessuno e quindi consentitemi di farlo) che la legge nel nostro paese viene applicata sempre e nei confronti di tutti, senza eccezione alcuna.

Nel paese è presente, è vero, non tanto una sete di giustizia, quanto una vera e propria sete di condanna. Ho letto in questi giorni un interessantissimo articolo del filosofo francese Bernard Henri-Lévy sul

«Corriere della Sera» intitolato «Democrazie malate», che conteneva un *excursus* sul caso francese. In esso il filosofo afferma che in Francia certamente non è stato raggiunto il «grado di demenza» degli americani, capaci, come sappiamo, di ricusare uno dopo l'altro due aspiranti ministri perchè, curiosando nella loro biografia, si era scoperto che da giovani avevano assunto una *baby-sitter* senza dichiararla o una domestica filippina in situazione irregolare. Ma - conclude - la democrazia rappresentativa è certamente malata. Questo è certo, ma è altrettanto certo che non è mai stata malata come in questo periodo.

Onorevoli colleghi, certamente sono necessari opportuni strumenti legislativi per migliorare questa situazione. Mi auguro che nel corso dell'esame degli emendamenti si possa procedere ad un adeguato approfondimento di questo importantissimo disegno di legge costituzionale. L'articolo 138 della Costituzione ha previsto la doppia lettura dei disegni di legge costituzionale proprio per permettere il necessario approfondimento e un'opportuna riflessione in ordine a progetti di revisione costituzionale. Onorevoli colleghi, mi auguro che si possano trovare quelle convergenze necessarie per migliorare il testo proposto dalla Commissione e per far approvare all'Assemblea un testo largamente rappresentativo delle esigenze del paese. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare innanzi tutto l'onorevole relatore e tutti i senatori che sono intervenuti nel dibattito (il cui tono è stato molto elevato) per le argomentazioni molto profonde che hanno esposto, da un punto di vista politico e dottrinale, e che hanno caratterizzato - a mio avviso - una delle migliori pagine dei dibattiti che si sono svolti in Senato.

La discussione si è svolta su un tema sul quale il Governo evidentemente non può assumere una propria posizione, non perchè sia assente e non avverta il grave problema costituito dalle immunità parlamentari, ma perchè si tratta di una materia di squisita competenza parlamentare, e su cui ogni parere espresso dal Governo potrebbe apparire come una indebita intromissione.

Il Governo, tuttavia, ha proceduto ad una propria valutazione complessiva di ciò che in questi giorni anima il dibattito della pubblica opinione. Senatore Chiarante, certamente il Presidente del Consiglio dei ministri (al quale ho trasmesso copia del suo intervento) terrà conto di ciò; ne terrà conto anche, senatore Pellegrino, il nuovo ministro di grazia e giustizia, professor Conso, al quale non manca di certo la capacità dottrinale per approfondire questo argomento. Pertanto, nell'affidare all'Assemblea il testo elaborato dalla Commissione, sul quale il Governo da un punto di vista tecnico non ha alcuna osservazione da fare, e nel rimettermi all'Aula per una valutazione politica, devo dichiarare sin da ora (riassumendo così anche i miei successivi interventi) che sul merito degli emendamenti presentati il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

parlamentari della minoranza: questa è la ragione della nostra opposizione. Vorrei aggiungere che, nel corso del dibattito, l'emendamento del senatore Maccanico ha trovato l'approvazione sostanziale degli oratori di molti Gruppi parlamentari, salvo alcune integrazioni che l'onorevole relatore credo proporrà al testo stesso. (*Applausi dal Gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. Invito quindi il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.12 tende ad abrogare il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Credo di aver già esposto nella mia replica le ragioni per cui manifesto netta contrarietà a tale soppressione.

Con l'emendamento 1.15 i colleghi Rastrelli ed altri vogliono sostituire la dizione: «possono essere chiamati a rispondere della» con le parole: «sono perseguibili per le», dando all'interpretazione dell'articolo 68 un profilo puramente penalistico. Poichè vi è una consolidata giurisprudenza nel senso che la responsabilità del parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse ha rilevanza non soltanto in campo penale, ma anche in campo civile ed amministrativo, questo ritorno al testo dell'articolo 68, già superato dall'interpretazione giurisprudenziale costituzionale, mi parrebbe inopportuno. Pregherei pertanto il collega Rastrelli di ritirare questo emendamento.

L'emendamento 1.1 del senatore Speroni, a mio avviso, reinserendo nel testo la previsione che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere «in alcuna sede», dà alla norma un'estensione che è già unanimemente interpretata in tal senso. Pregherei quindi il collega Speroni di ritirare questo emendamento, anche perchè diversamente dovrei esprimere un'opinione contraria, in quanto in un testo costituzionale l'espressione «in alcuna sede» non mi sembra del tutto propria. Ripeto: le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari sono tutelati e l'eventuale parere contrario che dovrei esprimere sull'emendamento potrebbe avere significato negativo in fase di interpretazione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.9 perchè introdurre una tipicità nell'esercizio delle funzioni del parlamentare mi sembra veramente fuori luogo. Lasciamo la dizione originaria del testo, che mi sembra più corretta.

Per le stesse ragioni sono contrario all'emendamento 1.13, con il quale si propone la soppressione del secondo capoverso del comma 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.7, i colleghi del PDS intendono ripristinare il testo della Camera in cui si prevedevano le parole: «a misure restrittive della libertà personale». La Commissione ha inteso invece mantenere il secondo capoverso dell'articolo 68, in cui si prevede che il parlamentare «non può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale».

Ciò perchè vi è ormai una lunga giurisprudenza interpretativa su questa norma che è bene non modificare, in quanto ciò potrebbe dar

luogo alle più varie e disparate interpretazioni. Torniamo al testo originario, che non ha dato luogo, per la verità, a difformità o contraddizioni. Mi sembra questo il procedimento più corretto. Il parere è pertanto contrario.

L'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.10, propone di sopprimere le parole: «o domiciliare». Ricordo ai colleghi Pontone e Speroni che nel codice di procedura penale esiste già questo divieto, che non è quindi recepito soltanto dalla Carta costituzionale. Pertanto, sono contrario a sopprimere questa dizione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.3, 1.14 e 1.18, tendenti a sopprimere il terzo capoverso del comma 1, sono contrario per le ragioni che ho già avuto modo di esprimere ampiamente nella replica.

L'emendamento 1.4 del collega Speroni recita: «L'autorizzazione, qualora concessa, rimane valida sino al completamento di ogni grado del giudizio, anche in caso di passaggio dall'una all'altra Camera o di rielezione, nella stessa o nell'altra Camera». Già in Commissione avevo espresso un parere di massima favorevole a questa impostazione. È però a mio avviso superfluo, collega Speroni, dire che l'autorizzazione qualora concessa rimane valida fino al completamento di ogni grado del giudizio; ciò è chiaro. Il procedimento penale ha tre gradi di giudizio e quindi si svolge normalmente attraverso di essi. Comunque, il concetto lo trovo valido ed interessante. Propongo pertanto di aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di diniego, la richiesta può essere ripresentata solo in presenza di nuovi fatti rilevanti». Quando l'autorizzazione viene negata è inutile all'inizio della nuova legislatura ripresentare richieste di nuove autorizzazioni se non in presenza di nuovi fatti rilevanti.

Pertanto, l'emendamento 1.4 presentato dal senatore Speroni risulterebbe così formulato: «L'autorizzazione, qualora concessa, rimane valida anche in caso di passaggio dall'una all'altra Camera o di rielezione, nella stessa o nell'altra Camera. In caso di diniego, la richiesta può essere ripresentata solo in presenza di nuovi fatti rilevanti». Quest'ultima frase deve intendersi quindi come quarto capoverso. L'emendamento 1.21, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, tende ad introdurre una norma in base alla quale il parlamentare colpito dalla richiesta di autorizzazione a procedere può opporre ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione alla Camera di appartenenza per valutare la sussistenza di un intento persecutorio. Il secondo comma prevede una deliberazione motivata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera in ordine alla sospensione del procedimento per la durata del mandato.

In ordine al primo comma, non posso che ricordare quanto ho detto circa l'indisponibilità di tale diritto da parte del parlamentare: è un diritto che riguarda l'organo collegiale e quindi esprimo parere contrario su tale proposta. Analogamente contrario è il parere circa la deliberazione motivata a maggioranza assoluta, dato che ho ampiamente sottolineato i rischi di conflitto di attribuzione che questo fatto potrebbe determinare, anche perchè è difficile prevedere l'esito della votazione.

L'emendamento 1.16 introduce anch'esso la deliberazione motivata da parte della Camera di appartenenza e quindi il mio parere è contrario.

Appare invece interessante l'emendamento 1.17, presentato dai senatori Rastrelli, Pontone e Filetti, che può essere collegato all'emendamento 1.8, presentato dai senatori Maccanico e Covi. A tale proposito, signor Presidente, avrei stilato un testo che tiene conto dei due emendamenti. Propongo di sostituire il primo periodo dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Maccanico e Covi, con il seguente: «L'autorità giudiziaria, quando al termine delle indagini preliminari ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediatamente comunicazione alla Camera alla quale appartiene, trasmettendo gli atti del procedimento». Segue invariato il resto dell'emendamento presentato dal senatore Maccanico.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.6, presentati dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori, sempre per il loro richiamo alla deliberazione motivata e a maggioranza assoluta dei componenti.

Sono, infine, contrario agli emendamenti 1.11, 1.19 e 1.20.

LIBERTINI. Favorevole allo Statuto albertino!

PRESIDENTE. È stato dunque presentato dal relatore il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.8, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'autorità giudiziaria, quando al termine delle indagini ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediatamente comunicazione alla Camera alla quale appartiene, trasmettendo gli atti del procedimento».

1.8/1

IL RELATORE

Come i colleghi hanno sentito, il Governo si rimette all'Assemblea.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, fino a questo momento è stato affermato con chiarezza dal nostro Gruppo che siamo favorevoli alla difesa del principio dell'immunità parlamentare e che vogliamo modificare i meccanismi che fino ad ora l'hanno attuato. Dato che questo emendamento ed alcuni altri seguenti mirano a sopprimere il principio dell'immunità parlamentare, dichiaro che il Gruppo di Rifondazione comunista voterà contro l'emendamento 1.12 e contro tutti quelli che si muovono nella stessa direzione.

Sono in congedo i senatori: Azzarà, Bacchin, Baldini, Ballesi, Bo, Di Stefano, Genovese, Giacobazzo, Leone, Mancuso, Moltisanti, Postal, Putignano, Russo Vincenzo, Santalco, Zappasodi, Zotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrara Pasquale, Frasca, Paire, Pinna, Sartori, in Calabria, per attività della 8ª Commissione permanente.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori:

Senatori presenti	238
Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	40
Contrari	146
Astenuti	51

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che non è preclusa la votazione di quella parte dell'emendamento 1.16 che il relatore ha accolto e che è stata formalizzata nell'emendamento 1.8/1.

* RASTRELLI. Signor Presidente, io credo che debba essere integrato l'emendamento che noi abbiamo presentato.

RUFFINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente per dare una comunicazione ai colleghi. L'emendamento da me presentato integra in qualche misura sia l'emendamento presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori sia quello presentato dal senatore Macca-nico.

Colgo questa occasione per darne lettura: «L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediatamente comunicazione alla Camera». Il testo dell'emenda-

mento 1.8 recita: «alla Camera alla quale egli appartiene». Ritengo più corretto prevedere: «alla Camera di appartenenza», riprendendo così, sotto questo profilo, il testo dell'emendamento presentato dal senatore Rastrelli. Infine, l'emendamento si conclude con le seguenti parole: «trasmettendo gli atti del procedimento.».

Per quanto riguarda poi la frase immediatamente successiva: «Entro il termine perentorio di novanta giorni», mi sembra opportuno precisare: «Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione».

RASTRELLI. Signor Presidente, si tratta di un subemendamento all'emendamento 1.16, da me presentato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè stiamo esaminando un disegno di legge costituzionale, richiedo la vostra massima attenzione.

Senatore Ruffino, il suo emendamento (quello di cui ha dato lettura con quella specificazione finale) è un subemendamento all'emendamento 1.8, presentato dal senatore Maccanico?

RASTRELLI. Signor Presidente, siamo nella fase di discussione dell'emendamento 1.16, presentato da me e da altri senatori. Allora gli uffici non possono modificare l'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, non si tratta degli uffici ma della Presidenza. Se ha da fare qualche obiezione, la faccia alla Presidenza: gli uffici non c'entrano.

* RASTRELLI. Signor Presidente, stiamo esaminando l'emendamento 1.16, che in massima parte è stato accettato dal relatore. I subemendamenti sono parziali modificazioni al testo di un emendamento. Allora per quale motivo non dobbiamo votare in questa sede il subemendamento del relatore e trasferirlo ad un emendamento successivo? Soltanto perchè è firmato dal senatore Maccanico? Non mi sembra che questo sia un corretto modo di svolgere i nostri lavori.

Se l'emendamento 1.16 è sufficientemente chiaro e tutta la parte costitutiva e sostanziale viene rispettata, riferiamo ad esso le parti del subemendamento proposte dal relatore e procediamo alla votazione. In questo caso il problema è uno solo: perfino su un emendamento viene fatto il discorso di chi l'ha proposto. Ciò è particolarmente inaccettabile. Pertanto, invito il relatore a riferire al mio emendamento le correzioni che ritiene utili; quindi si potrà procedere alla votazione dell'emendamento 1.16, secondo l'ordine cronologico stabilito dal fascicolo degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, la Presidenza sta procedendo alla votazione degli emendamenti in quell'ordine che lei non contesta. È il relatore che ha presentato il suo emendamento come subemendamento all'emendamento 1.8 del senatore Maccanico.

RASTRELLI. Ha fatto male.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

* RASTRELLI. Sono stati gli uffici dell'Assemblea a comunicare la preclusione: poichè non intendo fare polemica con gli uffici ho taciuto, anche se l'emendamento riguarda il termine entro il quale la Giunta deve sottoporre la richiesta di autorizzazione all'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, l'emendamento 1.11 è precluso, essendo stato approvato l'emendamento 1.8 dei senatori Maccanico e Covi.

SPERONI. Ma perchè?

PRESIDENTE. Sono tutti preclusi, salvo l'emendamento 1.4. Invito il relatore a pronunziarsi sul nuovo testo dell'emendamento 1.4 di cui è stata data ora lettura.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, ho già espresso parere favorevole sull'emendamento 1.4. Se il collega Speroni è d'accordo, per una ragione tecnico-giuridica, mi sembrerebbe corretto sostituire l'espressione: «L'autorizzazione, qualora concessa» con la seguente: «L'autorizzazione, se concessa».

TOSSI BRUTTI. Abbiamo approvato la sospensione, non c'è più l'autorizzazione. Siamo facendo un pasticcio! (*Commenti della senatrice Barbieri*).

RUFFINO, relatore. Propongo al senatore Speroni di sostituire anche l'espressione: «In caso di diniego» con la seguente: «Se negata».

PRESIDENTE. Questo è un subemendamento.

SALVI. È precluso!

CASTIGLIONE. È precluso, signor Presidente.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, se non comprendo male, il senatore Ruffino vuole reintrodurre l'istituto dell'autorizzazione a procedere mentre egli stesso, pochi minuti fa, ha votato perchè tale istituto fosse abolito. Pertanto, vorrei sapere come si coordina la modifica che il senatore Ruffino propone di introdurre all'emendamento 1.4 con il voto da lui espresso poco fa sull'emendamento 1.8, presentato dai senatori Maccanico e Covi.

l'intera catena delle eventuali preclusioni o dei cambiamenti necessari, a seconda che sia approvato un emendamento piuttosto che un altro.

Il nuovo testo dell'emendamento 1.4 è comunque il seguente: «Ove non sospeso, il procedimento prosegue comunque in caso di passaggio del parlamentare dall'una all'altra Camera o di rielezione, nella stessa o nell'altra Camera. In caso di sospensione la comunicazione di cui al precedente comma da parte dell'autorità giudiziaria può essere riproposta solo in presenza di nuovi elementi rilevanti».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ultima formulazione dell'emendamento 1.4.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, avevo avuto occasione di sottolineare come il problema sollevato dall'onorevole Speroni avesse una sua rilevanza. In altri termini, l'emendamento 1.4 aveva un suo significato se non fosse intervenuta la modifica di cui all'emendamento del senatore Maccanico.

Mi rendo conto che il testo predisposto è abbastanza macchinoso poichè l'osservazione del collega Salvi, cioè che è venuta meno l'autorizzazione a procedere, è esatta e corretta per quanto riguarda il terzo comma e rimarrebbe valida anche per il secondo comma dell'articolo 68.

Di fronte a questa incertezza, il relatore rileva che il problema effettivamente esiste. Infatti, nel caso in cui vi sia la sospensione dell'esercizio dell'azione penale, tale sospensione, in mancanza di elementi rilevanti, nuovi e gravi, dovrebbe valere in qualsiasi tempo e in qualsiasi legislatura, senza che il parlamentare all'inizio di ogni legislatura sia raggiunto da un avviso di garanzia e da una richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Questo è avvenuto in passato ed anche nella presente legislatura.

Il problema esiste ma, di fronte a queste difficoltà obiettive e alla incertezza di un testo da inserire nella Carta costituzionale, il relatore, pur facendo presente che il problema esiste, si rimette alla valutazione ed alle decisioni dell'Aula.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, credo che su questa materia l'Assemblea debba deliberare basandosi su testi scritti; quindi attendiamo di vedere la nuova formulazione dell'emendamento. Vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza sulla questione se la procedura che stiamo seguendo sia accettabile; infatti, l'emendamento 1.4 dovrebbe essere ritenuto precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.8.

Vorrei infine far notare che esiste un ulteriore profilo di preclusione (ma, lo ripeto, senza un testo scritto è difficile pronunciarsi) perchè l'emendamento del senatore Maccanico, testè approvato, conclude con le parole: «la sospensione del procedimento per la durata del mandato». La durata del termine temporale per la validità della sospensione è stata già sancita dalla approvazione, da parte di questa Assemblea dell'emendamento del senatore Maccanico.